

CONVENZIONE

TRA

Il Centro Regionale per la Progettazione e per il Restauro e per le Scienze Naturali ed Applicate ai Beni Culturali, con sede legale in Palermo, Via dell'Arsenale n. 52, cap. 90142, CF 97017660826, d'ora in poi denominato Centro Regionale, legalmente rappresentato dal Direttore Dottoressa Enza Cilia Platamone, nata a Valguarnera Caropepe (En) il 24.06.1954

E

L'Accademia di Belle Arti di Palermo, con sede legale in Palermo, via Papireto n. 20, cap. 90134, codice fiscale 80028180828, d'ora in poi denominata Accademia, legalmente rappresentata dal Direttore, Prof. Mario Zito, nato a Siracusa il 15.05.1962

PREMESSO

- che il Centro Regionale è organismo tecnico-scientifico dell'Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana e svolge attività di studio, di ricerca scientifica e tecnologica e di organizzazione di interventi di rilevante interesse su e per i beni culturali,
- che il Centro Regionale esplica attività didattica e formativa e provvede alla diffusione delle ricerche e degli interventi svolti;
- che l'Accademia è Istituzione pubblica del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ed è sede primaria di alta formazione superiore, ricerca e produzione in campo artistico;
- che il D.P.R. 08/07/2005 n. 212 conferisce alle Istituzioni di Alta Formazione Artistica la facoltà di stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privati al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi formativi;
- che l'Accademia ha, tra i suoi compiti istituzionali, l'organizzazione della didattica e della ricerca nel campo della conservazione, valorizzazione e fruizione dei beni storico artistici, per la formazione culturale e professionale degli allievi;
- che l'Accademia e il Centro Regionale intendono stabilire un rapporto di collaborazione nell'ambito delle attività di rispettiva pertinenza;

Tutto ciò premesso e considerato, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

1. L'Accademia e il Centro Regionale concordano di collaborare nell'ambito delle attività formative, di studio e ricerca scientifica, nonché nella programmazione di interventi di conservazione e restauro di beni culturali storicizzati e contemporanei.
2. La collaborazione è finalizzata, inoltre, alla condivisione dei risultati e delle ricerche effettuate anche attraverso pubblicazioni scientifiche, convegni e allestimenti di mostre.

Art. 2

1. L'Accademia e il Centro Regionale si impegnano a consentire, per le finalità di cui all'art. 1, la reciproca disponibilità di spazi didattici, di laboratorio e competenze, secondo modalità preventivamente concordate.

Art. 3

1. L'Accademia si impegna a garantire la copertura assicurativa dei propri studenti, diplomati e docenti che, a qualsiasi titolo, svolgeranno attività inerenti al presente accordo.

2. Analogamente ed in presenza delle medesime condizioni di cui al comma 1 del presente articolo, il Centro Regionale si impegna a garantire la copertura assicurativa del proprio personale.

3. Le parti convengono che le singole e future attività legate alla presente convenzione dovranno essere preventivamente deliberate, per l'Accademia, dal Consiglio Accademico e dal Consiglio di amministrazione, nell'ambito delle rispettive competenze, e per il Centro Regionale, dal Direttore del Centro Regionale, sulla base di un dettagliato piano finanziario, ove richiesto, che stabilisca l'impegno economico di ciascuna Istituzione.

Art. 4

1. La presente convenzione ha validità annuale dalla data della stipula e si intende rinnovata con il tacito consenso delle parti. Ognuna delle parti potrà dare con raccomandata con avviso di ricevimento o con posta elettronica certificata, disdetta almeno tre mesi prima di ciascuna scadenza annuale.

2. L'articolazione temporale delle attività previste sarà svolta in tempi stabiliti annualmente in relazione alla programmazione.

Art. 5

Per gli effetti del presente atto e tutte le conseguenze da esso derivanti, il Centro Regionale e l'Accademia eleggono domicilio presso le sedi indicate nella costituzione dei componenti nel presente atto.

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse insorgere nell'interpretazione e nell'attuazione del presente protocollo e qualora non si dovesse trovare un accordo, di affidare la soluzione al Foro di Palermo.

Art. 6

1. La presente Convenzione è esente da bollo ai sensi dell'art. 16 tab. B del DPR 642/72 e verrà registrata in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4 parte II della Tariffa del DPR 131/86. Le relative spese saranno a carico della parte richiedente la registrazione.

Letto, approvato e sottoscritto.

Palermo, li 16-6-2015

Per il
Centro Regionale per la Progettazione
Progettazione e per il Restauro e per le
Scienze Naturali ed Applicate ai Beni Culturali
M. G. Gilio



Per
Accademia di Belle Arti di
Palermo
[Signature]